Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 21 maggio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 21 MAGGIO 1970:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « al merito della Repubblica italiana ».

(2951)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1310.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », con sede in Roma, ad acquistare cinque fabbricati.

N. 1310. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » viene autorizzato ad acquistare in Roma cinque fabbricati di nuova costruzione, composti ognuno dal piano interrato, dal piano seminterrato, da quattro piani fuori terra e dal piano attico, di proprietà delle società per azioni « Lago di Monterosi », « Lago di Pilato », « Immobiliare edilizia lago di Martignano », « Lago di Campotosto » ed « Immobiliare edilizia lago di Vico », come da rogito per notaio avvocato Carlo Selvaggi del 25 giugno 1968, distinti nel catasto urbano di Roma, registro esenti, alle partite numeri 199810, 200104, 199788, 200078, 199787 e siti rispettivamente: in via Tito Omboni, senza numero civico, il fabbricato di proprietà della società « Lago di Monterosi »; interno al cassone edilizio tra via Tito Omboni e via Ignazio Guidi, con accesso da strada privata che si diparte da via Guidi, il fabbricato di proprietà della società « Lago di Pilato »; in via Ignazio Guidi, il fabbricato di proprietà della società « Immobiliare edilizia lago di Martignano »; interno al cassone edilizio tra via Tito Omboni e via Ignazio Guidi con accesso da strada privata che si diparte da via Guidi, il fabbricato della società « Lago di Campotosto »; in via Ignazio Guidi, il fabbricato di proprietà della società « Immobiliare edilizia lago di Vico ».

I suddetti acquisti vengono effettuati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in ragione di L. 305.000.000 per l'immobile di proprietà della « Lago di Monterosi S.p.a. », di lire 195.000.000 per l'immobile appartenente alla « Lago di Pilato S.p.a. », di L. 225.000.000 per l'immobile di proprietà della « Immobiliare edilizia lago di Martignano S.p.a. », di L. 200.000.000 per l'immobile appartenente alla « Lago di Campotosto S.p.a. » e di lire 225.000.000 per l'immobile di proprietà della « Immobiliare edilizia lago di Vico S.p.a. ».

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 75. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **278.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un compendio immobiliare, intestato ad Aldo Bramerini, ubicato in Arcidosso (Grosseto) della superficie di are 28,70 riportato in catasto alla partita n. 5153, foglio di mappa n. 43 particella 288, reddito dominicale L. 36,74, reddito agrario L. 27,26, sul quale insiste un fabbricato ad un piano della superficie coperta di circa mq. 600, alle condizioni ed agli effetti specificati nel decreto di trasferimento di immobile del tribunale di Grosseto, ivi registrato il 2 dicembre 1964 al n. 554 Mod. III.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **279.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, a permutare un appezzamento di terreno.

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a permutare un'area fabbricabile complessiva di mq. 2960, sita nel comune di Piacenza, via Passerini, facente parte dell'ex fondo agricolo « Cà del Roda » distinto in catasto al foglio di mappa 70, mappali 249-*a* e 249-*c*, con altra di mq. 2000, sita in fregio al campo sportivo comunale, di proprietà dell'INAPLI, distinta in catasto al foglio di mappa 69, mappale 14-*b*, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di permuta per notar Paolo Bonadè, repertorio n. 26412, raccolta n. 10033, del 5 novembre 1960.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1970, n. **280.**

Fusione in unico ente del « Pio ricovero dei vecchi e casa d'industria Cadeo » e del « Ricovero di mendicità », con sede in Chiari.

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Pio ricovero dei vecchi e casa d'industria Cadeo » e il « Ricovero di mendicità », con sede in Chiari (Brescia), vengono fusi in un unico ente denominato « Casa di riposo Pietro Cadeo », del quale viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1970.

Conferma in carica del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio successivo, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 185, con il quale il vice prefetto dott. Vincenzo Molinari venne nominato vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 20 aprile 1969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1969, con il quale il dott. Molinari, nominato prefetto a decorrere dal 10 dicembre 1969, è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di fuori ruolo; conservando l'incarico di vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia relative al commissario del Governo nella regione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 10 dicembre 1969, il dott. Vincenzo Molinari, anche nella nuova qualifica di prefetto, conserva l'incarico di vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 262

(4440)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 211, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota n. 2610 del 18 novembre 1969, con la quale la delegazione di Roma dell'associazione sindacale Intersind prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dottor Ignazio Fadda, a causa di altri impegni assunti dal medesimo, con l'avv. Lanfranco Biagetti;

Vista la nota n. 1346 del 29 dicembre 1969, con la quale l'unione provinciale del lavoro di Roma della Cisnal prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione stessa, il proprio rappresentante sig. Marino Tilli, perchè deceduto, con il dott. Gregorio Morelli;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Lanfranco Biagetti e il dott. Gregorio Morelli sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Roma, quali rappresentanti, il primo, della Intersind e, il secondo, della Cisnal, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Ignazio Fadda e del sig. Marino Tilli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 372

(4576)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 310;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Cosenza, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Magaro dott. Pasquale, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Maiuri dott. Giovanni, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ianni dott. Valerio, rappresentante del genio civile;

Agrillo dott. Antonino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Russo dott. Alfredo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Riitano Giuseppe, Russo Giovanni, De Cicco Carmelo, Pierino Giuseppe, Falace Antonio, Cerenzia Claudio e Catalano geom. Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Sodano dott. Carmine, Stella dott. Luigi, Lauria comm. Emanuele e De Maddis Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pace per. agr. Alfredo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 369

(4573)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 320;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Genova, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Crea dott. Gaetano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Della Valle dott. Enrico, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Salatino primo assistente Raffaele, rappresentante del genio civile;

Faccin dott. Franco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cortella dott. Carlo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Caterino Cataldo, Debbia Giorgio, Decotto Mario, Rabolini Aristide, Quercioli Tullio, Piras Antioco e Gentilini Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Ferraris dott. Guglielmo, Massucco rag. Lucio, Guglielmone Vittorio e Lupi Ennio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Piccardo Giacomo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 361

(4574)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Costituzione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, che istituisce la provincia di Isernia con capoluogo Isernia;

Visto l'art. 11, comma primo, n. 2, della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai sensi e per effetto del quale gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione hanno sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1968, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 280;

Decreta:

Dalla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1970, n. 20, istitutiva della provincia di Isernia, la sezione zonale di Isernia assume la denominazione di ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Al predetto ufficio sono affidati i compiti di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, con giurisdizione sui comuni indicati all'art. 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1970
Registro n. 4, foglio n. 398

(4462)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1970.

Costituzione dell'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per il Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 199, con il quale sono stati istituiti gli ispettorati compartimentali dell'alimentazione, quali organi periferici della direzione generale dell'alimentazione, con circoscrizione regionale o interregionale;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1958, n. 47, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1958, registro n. 8, foglio n. 153, con il quale sono state stabilite la sede e la circoscrizione degli ispettorati compartimentali dell'alimentazione;

Considerata la necessità di rideterminare la circoscrizione degli ispettorati compartimentali dell'alimentazione, in relazione alle esigenze di funzionamento dei servizi dell'alimentazione, ai quali in aggiunta ai compiti d'istituto sono stati affidati gli adempimenti connessi all'attuazione delle discipline comunitarie nel settore dei prodotti agricolo-alimentari;

Ritenuta l'opportunità di limitare la circoscrizione dell'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Campania, la Calabria ed il Molise alla regione Campania e Calabria e conseguentemente di costituire l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per il Molise con circoscrizione corrispondente a quella della regione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Campania, la Calabria ed il Molise ha circoscrizione limitata alle regioni Campania e Calabria, ha sede in Napoli ed assume la denominazione di ispettorato compartimentale dell'alimentazione per la Campania e la Calabria.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto è costituito l'ispettorato compartimentale dell'alimentazione per il Molise con circoscrizione corrispondente a quella della regione Molise e sede in Campobasso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 171

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Maastricht (Paesi Bassi) e contemporanea istituzione nella stessa sede di un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale a Rotterdam.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 19 luglio 1961, relativo all'istituzione in Maastricht (Paesi Bassi) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Maastricht (Paesi Bassi) è soppressa.

Art. 2.

E' istituto in Maastricht (Paesi Bassi) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale a Rotterdam e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia del Limburgo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 147, foglio n. 303

(4415)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1970.

Trasferimento della provincia del Saskatchewan (Canada) dalla giurisdizione del consolato generale di 1ª categoria a Toronto a quella del consolato di 1ª categoria a Vancouver.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 13 ottobre 1969, relativo alle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria in Canada;

Constatata la necessità di apportare una modifica al decreto predetto;

Decreta:

Articolo unico

La provincia del Saskatchewan (Canada) è trasferita dalla giurisdizione del consolato generale di 1ª categoria a Toronto alla giurisdizione del consolato di 1ª categoria a Vancouver.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1970

Il Ministro: MORO

(4418)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Officina farmaceutica asolana, sita in San Giorgio alle Pertiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 giugno 1953, n. 2179 dell'8 giugno 1958 con i quali la ditta Officina farmaceutica

asolana fu autorizzata a produrre nella propria officina di San Giorgio alle Pertiche (Padova), via Roma, 97/*A*, specialità medicinali e preparati galenici in fiale, compresse, confetti, ovuli, supposte, pomate, sciroppi ed emulsioni;

Vista la lettera in data 17 febbraio 1970, con la quale la ditta predetta ha fatto conoscere che nessuna produzione farmaceutica viene più effettuata nell'officina di cui sopra poichè le attrezzature tecniche sono state completamente e definitivamente rimosse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Officina farmaceutica asolana, sita in San Giorgio alle Pertiche (Padova), via Roma, 97/*A*, concessa con decreti A.C.I.S. del 30 giugno 1953 e n. 2179 dell'8 maggio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Padova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre vaccino antitubercolare nell'officina della ditta Alfa farmaceutici S.p.a., sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3204, in data 24 agosto 1964, con il quale la ditta Alfa farmaceutici S.p.a. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Bologna, via Cimabue, 9/4, vaccino antitubercolare preparato con germi uccisi;

Vista la lettera in data 6 febbraio 1970, con la quale la ditta predetta dichiara di rinunciare all'autorizzazione alla produzione del vaccino sopracitato;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 190 del predetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 4 aprile 1964;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Alfa farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Ragazzi del 99 n. 5 (già in via Cimabue 9/4), vaccino antitubercolare concessa con decreto ministeriale 3204 in data 24 agosto 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(4446)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1970.

Determinazione delle zone dei comuni di Staranzano e di S. Canzian d'Isonzo e del territorio della zona portuale Aussa-Corno, in provincia di Udine, ai quali sono applicabili le agevolazioni fiscali previste dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, prorogata con legge 10 giugno 1969, n. 317.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 dicembre 1961, n. 1525;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1962;

Visto l'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

Le zone dei comuni di Staranzano e di S. Canzian d'Isonzo, alle quali si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, e successive modificazioni, e la proroga contemplata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317, sono delimitate secondo l'annessa planimetria in scala 1:25.000, che fa parte integrante del presente decreto.

Nella planimetria il territorio di cui al precedente comma è colorato in violetto e dal lato est è delimitato dal lido del mare.

Art. 2.

Il territorio di cui al precedente articolo comprende i seguenti fogli mappali:

Staranzano: dal n. 1 fino al n. 18;

S. Canziano (che comprende due comuni censuari e precisamente: S. Canzian d'Isonzo e Isola Morosini): dal n. 1 fino al n. 14;

Isola Morosini: dal n. 1 fino al n. 20.

Art. 3.

La delimitazione del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine, nella estensione di ettari mille, è confermata secondo la planimetria in scala 1:25.000 annessa al decreto ministeriale 2 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 16 ottobre 1962.

Art. 4.

Il presente decreto rimane visibile presso: l'intendenza di finanza di Udine, il compartimento doganale d'ispezione di Trieste, la direzione della circoscrizione doganale di Udine, l'ufficio tecnico erariale per la provincia di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il Ministro: PRETI

(4534)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed, in particolare, l'art. 8 della legge stessa;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1967, relativo, tra l'altro, alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la nota n. 79586 del 6 marzo 1970, con la quale la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali designa il dott. Mario Vaccari quale membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali a seguito del decesso del dott. ing. Bruno Bianchi;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'organo deliberante dell'istituto conforme la proposta succitata;

Decreta:

Il dott. Mario Vaccari è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali ed in sostituzione del dott. ing. Bruno Bianchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4466)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1970.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, con il quale è stata riconosciuta giuridicamente la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è stato approvato il relativo statuto, modificato successivamente con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652;

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, con la quale la cassa predetta assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1969 concernente la nomina dell'ispettore generale dott. Osvaldo Iannelli a membro del collegio dei sindaci dell'ente di cui trattasi in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Visto il telegramma n. 114794 del 16 marzo 1970, con il quale il Ministero del tesoro designa il direttore di divisione dott. Pietro Lalicata, quale rappresentante dell'amministrazione in seno al collegio dei sindaci dello Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura a seguito del decesso dell'ispettore generale dott. Osvaldo Iannelli;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo medesimo nel senso richiesto;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Pietro Lalicata è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Osvaldo Iannelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4467)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1970.

Autorizzazione alla società Padana assicurazioni - Associazione di mutua assicurazione, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Padana assicurazioni - Associazione di mutua assicurazione, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo grandine, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Padana assicurazioni - Associazione di mutua assicurazione, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: aeronautica, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: GAVA

(4441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Peter Ivan Lake, M.C., console di Gran Bretagna a Venezia.

(4419)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Piacenza

Con decreto provveditoriale n. 36455 del 27 aprile 1970 è stata approvata la deliberazione n. 132 in data 30 ottobre 1967, costituente variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Piacenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, ai fini della realizzazione dell'edificio da adibire a sede della scuola media « Faustini » in viale Malta.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sara depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(4315)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1970, registro n. 31 Pubblica istruzione, foglio n. 347, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 30 gennaio 1968 dal prof. Carlo Leone avverso la decisione ministeriale del 21 settembre 1967 che ha dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico dello stesso insegnante in ordine alla irrogazione della sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento.

(4451)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « S. Lucia da Tolentino »

Con decreto n. 1088 del 24 aprile 1970 il comune di Tolentino, provincia di Macerata, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « S. Lucia da Tolentino », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Tolentino.

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 1083 del 25 marzo 1970, e che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, caratteri, disegni e diciture a quelle autorizzate con il sopracitato decreto; varieranno nel colore, che sarà, anzichè bianco, rosa nei riquadri laterali ed arancione in quello centrale, ed inoltre, in quest'ultimo riquadro, al di sopra degli estremi di autorizzazione, figurerà la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie, sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(4245)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lambrusco Reggiano ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Lambrusco Reggiano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Lambrusco Reggiano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lambrusco Reggiano » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lambrusco Reggiano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco e Lambrusco Maestri, congiuntamente o separatamente; è ammessa anche la presenza nei vigneti del vitigno Ancellotta fino ad un massimo del 20 per cento delle viti esistenti. Qualora uno dei vitigni sopra indicati, con esclusione della Ancellotta, sia presente nel vigneto in una proporzione non inferiore al 75 per cento del totale dei vitigni, il vino proveniente dalle uve prodotte in tale vigneto può portare anche come qualificazione il nome del vitigno prevalente.

Art. 3.

Il vino « Lambrusco Reggiano » deve essere prodotto nell'intero territorio della provincia di Reggio Emilia con la esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, Quattro Castella, Albinea, Rubiera, Scandiano e Casalgrande

ed in parte i comune di:

Novellara, Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza e Vezzano sul Crostolo.

Tale zona è così delimitata:

il limite, partendo, ad ovest della provincia, dal ponte Enza al confine provinciale con Parma e seguendo la via Emilia fino a Reggio Emilia, procede per la statale n. 63 fino all'incontro con la strada che conduce a S. Maria della Fossa in comune di Bagnolo in Piano. Procede per un tratto con la stessa strada fino alla località Concezione indi sale a nord e seguendo la strada che passa per le località Case Massa, Caseificio Belvedere, Ponte della Levata, Case Massari, Serravalle, Zibibbo, Fortunata, Villa Boschi, Casello Nuovo, Baccarina, Negromonte, fino alla località Ca' Nuova. A questo punto il limite si incontra con la strada che conduce alla località Farnetta e prosegue per la stessa strada fino a Frassinello. Il limite sale poi a nord seguendo la strada che partendo da Frassinello conduce a Molino di Sotto, quindi costeggia per un tratto il canale della Minara proseguendo poi per la strada che conduce a Bernolda fino ad incontrarsi con la provinciale Novellara-Reggiolo. A questo punto il limite si unisce al confine comunale di Campagnola, costeggia lo stesso confine fino ad incontrarsi con il confine comunale di Fabbrico; costeggia

a nord il confine comunale di Fabbrico e di Rolo fino ad incontrarsi, ad est, in località Torrione, con il confine provinciale con Modena.

Il limite discende poi lungo il predetto confine provinciale fino ad incontrarsi nei pressi della località Veggia con il confine comunale di Casalgrande, segue per lo stesso confine, procede lungo il confine di Scandiano incontrando il confine comunale di Albinea, indi costeggia lo stesso confine, entra in comune di Vezzano sul Crostolo segue la strada che passa per le località Buca, Case Vendina, Sant'Antonio fino alla statale n. 63; da qui lungo la predetta statale fino al ponte della Campola, quindi lungo il torrente Campola fino alla confluenza con il Rio Montebello e lungo quest'ultimo fino al confine comunale di Quattro Castella; costeggia poi per un tratto il detto confine, si unisce a quello di Bibbiano e in località Case Carpi si allaccia al confine sud di Montecchio costeggiandolo fino allo incontro con il confine provinciale con Parma. Il limite sale poi a nord seguendo il confine provinciale fino all'incontro con la via Emilia presso ponte Enza nelle vicinanze di S. Ilario d'Enza.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Lambrusco Reggiano » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lambrusco Reggiano » non deve essere superiore ai q.li 150 per Ha. di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lambrusco Reggiano » una gradazione alcoolica minima naturale di 10°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, comprese quelle che determinano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della provincia di Reggio Emilia.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Mantova, Parma, Modena sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Reggio Emilia anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della provincia di Reggio Emilia stessa.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel terzo comma. In tal caso le ditte di cui sopra devono figurare sulla etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione « vinificato fuori zona ».

Art. 6.

Il vino « Lambrusco Reggiano » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, con svolgimento persistente;
colore: da rosato a rubino vivace;
odore: gradevole e caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, frizzante, non molto di corpo, armonico, fresco e gradevole, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10°,50;
acidità totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietata per il vino « Lambrusco Reggiano », la gassificazione artificiale anche parziale.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' vietato altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Fino al compimento di 10 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.670.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4676)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.205.940 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4673)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.788.150 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4674)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Castelbianco (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.823.886 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4675)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.641.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4677)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Esanatoglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.378.822 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4678)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.077.295 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4679)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.911.875 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4680)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Miglierina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.915.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4681)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.756.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4682)

Autorizzazione al comune di Nocera Terinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Nocera Terinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.557.180 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4683)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Nasino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.213.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4684)

Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Oriolo Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.406.361 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4685)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.207.610 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4686)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.751.940 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4687)

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Rolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.709.195 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4688)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.249.912 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4690)

Autorizzazione al comune di Sessa Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Sessa Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.778.490 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4689)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Terelle (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.117.545 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4691)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.601.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4692)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1970 il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.701.435 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4693)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	300526 (usufrutto)	Cibarelli Silvia, nata a Somma Vesuviana il 2 aprile 1949 e Giovanna, nata a Somma Vesuviana l'1 febbraio 1951, minori sotto la patria potestà della madre Giuliano Giuseppina, vedova di Cibarelli Ciro, nato a Somma Vesuviana il 6 novembre 1911; domiciliata a Somma Vesuviana (Napoli). *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 249089 annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio spetta a Giuliano Giuseppina, vedova Cibarelli, nata a Somma Vesuviana il 6 novembre 1911, domiciliata a Somma Vesuviana (Napoli)	135.000
Id.	300755 (usufrutto)	Cibarelli Maria Rosa, nata in Somma Vesuviana il 23 luglio 1941, nubile, domiciliata a Somma Vesuviana. *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 249091, annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio spetta a Giuliano Giuseppina ved. Cibarelli, nata a Somma Vesuviana il 6 novembre 1911	65.000
Id.	300756 (usufrutto)	Cibarelli Pasquale, nato in Somma Vesuviana il 18 luglio 1943 ed ivi domiciliato. *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 249091 annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio spetta a Giuliano Giuseppina, ved. Cibarelli, nata in Somma Vesuviana il 6 novembre 1911	65.000
Id.	300757 (usufrutto)	Cibarelli Teresa, nata a Somma Vesuviana il 10 ottobre 1945, minore sotto la tutela dello zio Cibarelli Giuseppe, nato in Somma Vesuviana il 16 dicembre 1907 ed ivi domiciliato *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 249091, annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio spetta a Giuliano Giuseppina, vedova Cibarelli, nata in Somma Vesuviana il 6 novembre 1911	65.000

Roma, addì 2 maggio 1970

(4500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 9

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	170862	Tammaro Margherita di Michele, moglie di Grauso Arturo fu Francesco, domiciliata a Maddaloni (Napoli). *Annotazione*: Vincolata per dote costituitasi dalla titolare, giusta atto 7 settembre 1939 per notaio de Laurentis di Maddaloni	109.500

Roma, addì 28 aprile 1970

(4265)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1969 al 30 novembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2160/69, n. 2217/69 e n. 2310/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1969 al 6-11-1969	Paesi terzi dal 7-11-1969 al 20-11-1969	Paesi terzi dal 21-11-1969 al 30-11-1969	SAMA e PTOM dal 1°-11-1969 al 6-11-1969	SAMA e PTOM dal 7-11-1969 al 20-11-1969	SAMA e PTOM dal 21-11-1969 al 30-11-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	574,35 (1)	574,35 (1)	574,35 (1)	499,35 (1)	499,35 (1)	499,35 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.058,75	6.058,75	6.058,75	5.746,25	5.746,25	5.746,25
11.01-D	12	Farina di avena	5.048,75	5.048,75	5.048,75	4.736,25	4.736,25	4.736,25
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.573,75	4.573,75	4.573,75	4.261,25	4.261,25	4.261,25
	18	II. altra	2.571,25	2.571,25	2.571,25	2.415,00	2.415,00	2.415,00
11.01-F	22	Farina di riso	2.422,50	2.422,50	2.753,75	2.266,25	2.266,25	2.597,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.611,25	2.611,25	2.611,25
11.01-H	28	Farina di miglio	3.020,60	3.020,60	3.020,60	2.864,35	2.864,35	2.864,35
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.326,25	2.326,25	2.326,25	2.170,00	2.170,00	2.170,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1969 al 6-11-1969	Paesi terzi dal 7-11-1969 al 20-11-1969	Paesi terzi dal 21-11-1969 al 90-11-1969	SAMA e PTOM dal 1°-11-1969 al 6-11-1969	SAMA e PTOM dal 7-11-1969 al 20-11-1969	SAMA e PTOM dal 21-11-1969 al 30-11-1969
11.02 (segue)		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.207,50	5.207,50	5.207,50	4.895,00	4.895,00	4.895,00
	012	III. di orzo	6.058,75	6.058,75	6.058,75	5.746,25	5.746,25	5.746,25
	015	IV. di avena	5.048,75	5.048,75	5.048,75	4.736,25	4.736,25	4.736,25
		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:						
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.573,75	4.573,75	4.573,75	4.261,25	4.261,25	4.261,25
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.202,50	1.202,50	1.202,50
	025	b. altri	2.571,25	2.571,25	2.571,25	2.415,00	2.415,00	2.415,00
	028	VI. di riso	2.422,50	2.422,50	2.753,75	2.266,25	2.266,75	2.597,50
	032	VII. di grano saraceno	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.611,25	2.611,25	2.611,25
	035	VIII. di miglio	3.020,60	3.020,60	3.020,60	2.864,35	2.864,35	2.864,35
	038	IX. di sorgo o di durra	2.326,25	2.326,25	2.326,25	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.962,50	4.962,50	4.962,50	4.806,25	4.806,25	4.806,25
	048	II. di segala	3.773,10	3.773,10	3.773,10	3.616,85	3.616,85	3.616,85
	052	III. di orzo	5.264,35	5.264,35	5.264,35	5.108,10	5.108,10	5.108,10
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.683,75	2.683,75	2.683,75
	058	b. altra	4.366,25	4.366,25	4.366,25	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	062	V. di granturco	3.944,35	3.944,35	3.944,35	3.788,10	3.788,10	3.788,10
	065	VI. di grano saraceno	2.477,50	2.477,50	2.477,50	2.321,25	2.321,25	2.321,25
	068	VII. di miglio	4.649,35	4.649,35	4.649,35	4.493,10	4.493,10	4.493,10
	072	VIII. di sorgo o di durra	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.403,75	3.403,75	3.403,75
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.938,10	5.938,10	5.938,10	5.781,85	5.781,85	5.781,85
	082	II. di segala	4.507,50	4.507,50	4.507,50	4.351,25	4.351,25	4.351,25
	085	III. di orzo	8.293,75	8.293,75	8.293,75	7.981,25	7.981,25	7.981,25
	088	IV. di avena	4.366,25	4.366,25	4.366,25	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	092	V. di granturco	3.944,35	3.944,35	3.944,35	3.788,10	3.788,10	3.788,10
	095	VI. di grano saraceno	2.477,50	2.477,50	2.477,50	2.321,25	2.321,25	2.321,25
	098	VII. di miglio	4.649,35	4.649,35	4.649,35	4.493,10	4.493,10	4.493,10
	102	VIII. di sorgo o di durra	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.403,75	3.403,75	3.403,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.842,50	3.842,50	3.842,50	3.686,25	3.686,25	3.686,25
	112	II. di segala	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.773,75	2.773,75	2.773,75
	115	III. di orzo	3.412,50	3.412,50	3.412,50	3.256,25	3.256,25	3.256,25
	118	IV. di avena	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.683,75	2.683,75	2.683,75
	122	V. di granturco	2.571,25	2.571,25	2.571,25	2.415,00	2.415,00	2.415,00
	125	VI. di grano saraceno	1.635,60	1.635,60	1.635,60	1.479,35	1.479,35	1.479,35
	128	VII. di miglio	3.020,60	3.020,60	3.020,60	2.864,35	2.864,35	2.864,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1969 al 6-11-1969	Paesi terzi dal 7-11-1969 al 20-11-1969	Paesi terzi dal 21-11-1969 al 30-11-1969	SAMA e PTOM dal 1°-11-1969 al 6-11-1969	SAMA e PTOM dal -11-1969 al 20-11-1969	SAMA e PTOM dal 21-11-1969 al 30-11-1969
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo o di durra	2.326,25	2.326,25	2.326,25	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.817,50	6.817,50	6.817,50	6.505,00	6.505,00	6.505,00
	142	II. di segala	5.207,50	5.207,50	5.207,50	4.895,00	4.895,00	4.895,00
	145	III. di orzo	6.697,50	6.697,50	6.697,50	6.385,00	6.385,00	6.385,00
	148	IV. di avena	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.262,50	5.262,50	5.262,50
	152	V. di granturco	4.573,75	4.573,75	4.573,75	4.261,25	4.261,25	4.261,25
	155	VI. di riso	4.161,25	4.161,25	4.723,75	3.848,75	3.848,75	4.411,25
	158	VII. di grano saraceno	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.611,25	2.611,25	2.611,25
	162	VIII. di miglio	5.366,85	5.366,85	5.366,85	5.054,35	5.054,35	5.054,35
	165	IX. di sorgo o di durra	4,141,85	4.141,85	4.141,85	3.829,35	3.829,35	3.829,35
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	3.023,10	3.023,10	3.023,10	2.710,60	2.710,60	2.710,60
	175	II. altri	2.088,10	2.088,10	2.088,10	1.775,60	1.775,60	1.775,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	730,60	730,60	730,60	461,85	461,85	461,85
		B. altri:						
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.874,35	4.874,35	4.874,35	3.699,35	3.699,35	3.699,35
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.138,10	2.138,10	2.138,10	963,10	963,10	963,10
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.432,50	6.432,50	6.432,50
	04	b. altro	5.368,75	5.368,75	5.368,75	4.806,25	4.806,25	4.806,25
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.245,00	6.245,00	6.245,00	5.682,50	5.682,50	5.682,50
	14	b. non nominato	4.808,75	4.808,75	4.808,75	4.246,25	4.246,25	4.246,25
	21	B. torrefatto	5.510,60	5.510,60	5.510,60	4.948,10	4.948,10	4.948,10
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.138,10	2.138,10	2.138,10	1.075,60	1.075,60	1.075,60
	04	II. amido di riso	1.670,60	1.593,75	1.670,60	76,85	zero	76,85
	07	III. amido di frumento	3.618,75	3.618,75	3.618,75	2.556,25	2.556,25	2.556,25
	14	IV. fecola di patate	2.138,10	2.138,10	2.138,10	1.075,60	1.075,60	1.075,60
	18	V. altri	2.138,10	2.138,10	2.138,10	894,35	894,35	894,35
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	14.022,50	14.022,50	14.022,50	4.647,50	4.647,50	4.647,50
	05	II. altri	10.711,25	10.711,25	10.711,25	1.336,25	1.336,25	1.336,25
	08	B. torrefatti	14.022,50	14.022,50	14.022,50	4.647,50	4.647,50	4.647,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1969 al 6-11-1969	Paesi terzi dal 7-11-1969 al 20-11-1969	Paesi terzi dal 21-11-1969 al 30-11-1969	SAMA e PTOM dal 1°-11-1969 al 6-11-1969	SAMA e PTOM dal 7-11-1969 al 20-11-1969	SAMA e PTOM dal 21-11-1969 al 30-11-1969
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.403,10	6.403,10	6.403,10	1.403,10	1.403,10	1.403,10
	06	b. altri	4.513,10	4.513,10	4.513,10	1.075,60	1.075,60	1.075,60
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.403,10	6.403,10	6.403,10	1.403,10	1.403,10	1.403,10
	09	b. non nominati	4.513,10	4.513,10	4.513,10	1.075,60	1.075,60	1.075,60
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.403,10	6.403,10	6.403,10	1.403,10	1.403,10	1.403,10
	12	II. altri	4.513,10	4.513,10	4.513,10	1.075,60	1.075,60	1.075,60
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	917,50	917,50	917,50	917,50	917,50	917,50
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) . . .	1.467,50	1.467,50	1.467,50	1.467,50	1.467,50	1.467,50
	07	2. non nominati .	2.935,60	2.935,60	2.935,60	2.935,60	2.935,60	2.935,60
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	734,35	734,35	734,35	734,35	734,35	734,35
	14	b. altri	2.935,60	2.935,60	2.935,60	2.935,60	2.935,60	2.935,60

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3855)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E E. n 2385/69, n. 2390/69, n 2477/69, n. 2519/67 e n. 2642/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:
— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	Paesi terzi dal 12-12-1969 al 16-12-1969	Paesi terzi dal 17-12-1969 al 29-12-1969	Paesi terzi dal 30-12-1969 al 31-12-1969	SAMA e PTOM dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	SAMA e PTOM dal 12-12-1969 al 16-12-1969	SAMA e PTOM dal 17-12-1969 al 29-12-1969	SAMA e PTOM dal 30-12-1969 al 31-12-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	588,10 (1)	588,10 (1)	588,10 (1)	588,10 (1)	513,10 (1)	513,10 (1)	513,10 (1)	513,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	5.882,50	5.882,50	5.882,50	5.882,50
11.01-D	12	Farina di avena	4.984,35	4.984,35	5.265,60	5.265,60	4.671,85	4.671,85	4.953,10	4.953,10
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.558,10	4.558,10	4.558,10	4.558,10	4.245,60	4.245,60	4.245,60	4.245,60
	18	II. altra	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.405,60	2.405,60	2.405,60	2.405,60
11.01-F	22	Farina di riso	2.697,50	2.863,10	2.863,10	2.863,10	2.541,25	2.706,85	2.706,85	2.706,85
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.212,50	3.212,50	3.212,50	4.056,25	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.743,75
11.01-H	28	Farina di miglio	2.903,75	2.903,75	2.903,75	2.903,75	2.747,50	2.747,50	2.747,50	2.747,50
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.389,35	2.389,35	2.389,35	2.389,35	2.233,10	2.233,10	2.233,10	2.233,10
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	5.011,85	5.011,85	5.011,85	5.011,85	4.699,35	4.699,35	4.699,35	4.699,35
	012	III. di orzo	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	5.882,50	5.882,50	5.882,50	5.882,50
	015	IV. di avena	4.984,35	4.984,35	5.265,60	5.265,60	4.671,85	4.671,85	4.953,10	4.953,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	Paesi terzi dal 12-12-1969 al 16-12-1969	Paesi terzi dal 17-12-1969 al 29-12-1969	Paesi terzi dal 30-12-1969 al 31-12-1969	SAMA e PTOM dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	SAMA e PTOM dal 12-12-1969 al 16-12-1969	SAMA e PTOM dal 17-12-1969 al 29-12-1969	SAMA e PTOM dal 30-12-1969 al 31-12-1969
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:								
		a. inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.558,10	4.558,10	4.558,10	4.558,10	4.245,60	4.245,60	4.245,60	4.245,60
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50
	025	b. altri	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.405,60	2.405,60	2.405,60	2.405,60
	028	VI. di riso	2.697,50	2.863,10	2.863,10	2.863,10	2.541,25	2.706,85	2.706,85	2.706,85
	032	VII. di grano saraceno	3.212,50	3.212,50	3.212,50	4.056,25	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.743,75
	035	VIII. di miglio	2.903,75	2.903,75	2.903,75	2.903,75	2.747,50	2.747,50	2.747,50	2.747,50
	038	IX. di sorgo o di durra	2.389,35	2.389,35	2.389,35	2.389,35	2.233,10	2.233,10	2.233,10	2.233,10
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):								
	045	I. di frumento	4.987,50	4.987,50	4.987,50	4.987,50	4.831,25	4.831,25	4.831,25	4.831,25
	048	II. di segala	3.628,10	3.628,10	3.628,10	3.628,10	3.471,85	3.471,85	3.471,85	3.471,85
	052	III. di orzo	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.228,75	5.228,75	5.228,75	5.228,75
		IV. di avena:								
	055	a. avena spuntata	2.803,75	2.803,75	2.963,10	2.963,10	2.647,50	2.647,50	2.806,85	2.806,85
	058	b. altra	4.309,35	4.309,35	4.559,35	4.559,35	4.153,10	4.153,10	4.403,10	4.403,10
	062	V. di granturco	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.773,75	3.773,75	3.773,75	3.773,75
	065	VI. di grano saraceno	2.734,35	2.734,35	2.734,35	3.484,35	2.578,10	2.578,10	2.578,10	3.328,10
	068	VII. di miglio	4.466,25	4.466,25	4.466,25	4.466,25	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	072	VIII. di sorgo o di durra	3.659,35	3.659,35	3.659,35	3.659,35	3.503,10	3.503,10	3.503,10	3.503,10
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	5.968,10	5.968,10	5.968,10	5.968,10	5.811,85	5.811,85	5.811,85	5.811,85
	082	II. di segala	4.333,10	4.333,10	4.333,10	4.333,10	4.176,85	4.176,85	4.176,85	4.176,85
	085	III. di orzo	8.483,10	8.483,10	8.483,10	8.483,10	8.170,60	8.170,60	8.170,60	8.170,60
	088	IV. di avena	4.309,35	4.309,35	4.559,35	4.559,35	4.153,10	4.153,10	4.403,10	4.403,10
	092	V. di granturco	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.773,75	3.773,75	3.773,75	3.773,75
	095	VI. di grano saraceno	2.734,35	2.734,35	2.734,35	3.484,35	2.578,10	2.578,10	2.578,10	3.328,10
	098	VII. di miglio	4.466,25	4.466,25	4.466,25	4.466,25	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	102	VIII. di sorgo o di durra	3.659,35	3.659,35	3.659,35	3.659,35	3.503,10	3.503,10	3.503,10	3.503,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	Paesi terzi dal 12-12-1969 al 16-12-1969	Paesi terzi dal 17-12-1969 al 29-12-1969	Paesi terzi dal 30-12-1969 al 31-12-1969	SAMA e PTOM dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	SAMA e PTOM dal 12-12-1969 al 16-12-1969	SAMA e PTOM dal 17-12-1969 al 29-12-1969	SAMA e PTOM dal 30-12-1969 al 31-12-1969
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	108	I. di frumento	3.861,25	3.861,25	3.861,25	3.861,25	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00
	112	II. di segala	2.819,35	2.819,35	2.819,35	2.819,35	2.663,10	2.663,10	2.663,10	2.663,10
	115	III. di orzo	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.333,75	3.333,75	3.333,75	3.333,75
	118	IV. di avena	2.803,75	2.803,75	2.963,10	2.963,10	2.647,50	2.647,50	2.806,85	2.806,85
	122	V. di granturco	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.405,60	2.405,60	2.405,60	2.405,60
	125	VI. di grano saraceno	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.278,10	1.643,75	1.643,75	1.643,75	2.121,85
	128	VII. di miglio	2.903,75	2.903,75	2.903,75	2.903,75	2.747,50	2.747,50	2.747,50	2.747,50
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.389,35	2.389,35	2.389,35	2.389,35	2.233,10	2.233,10	2.233,10	2.233,10
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:								
	138	I. di frumento	6.851,25	6.851,25	6.851,25	6.851,25	6.538,75	6.538,75	6.538,75	6.538,75
	142	II. di segala	5.011,85	5.011,85	5.011,85	5.011,85	4.699,35	4.699,35	4.699,35	4.699,35
	145	III. di orzo	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6,536,25	6.536,25	6.536,25	6.536,25
	148	IV. di avena	5.503,75	5.503,75	5.816,25	5.816,25	5.191,25	5.191,25	5.503,75	5.503,75
	152	V. di granturco	4.558,10	4.558,10	4.558,10	4.558,10	4.245,60	4.245,60	4.245,60	4.245,60
	155	VI. di riso	4.628,10	4.909,35	4.909,35	4.909,35	4.315,60	4.596,85	4.596,85	4.596,85
	158	VII. di grano saraceno	3.212,50	3.212,50	3.212,50	4.056,25	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.743,75
	162	VIII. di miglio	5.161,25	5.161,25	5.161,25	5.161,25	4.848,75	4.848,75	4.848,75	4.848,75
	165	IX. di sorgo o di durra	4.253,10	4.253,10	4.253,10	4.253,10	3.940,60	3.940,60	3.940,60	3.940,60
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	3.036,85	3.036,85	3.036,85	3.036,85	2.724,35	2.724,35	2.724,35	2.724,35
	175	II. altri	2.081,85	2.081,85	2.081,85	2.081,85	1.769,35	1.769,35	1.769,35	1.769,35
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	744,35	744,35	744,35	744,35	475,60	475,60	475,60	475,60
		B. altri:								
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.048,75	2.048,75	2.048,75	2.048,75	873,75	873,75	873,75	873,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	Paesi terzi da 12-12-1969 al 16-12-1969	Paesi terzi dal 17-12-1969 al 29-12-1969	Paesi terzi dal 30-12-1969 al 31-12-1969	SAMA e PTOM dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	SAMA e PTOM dal 12-12-1969 al 16-12-1969	SAMA e PTOM dal 17-12-1969 al 29-12-1969	SAMA e PTOM dal 30-12-1969 al 31-12-1969
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.028,10	7.028,10	7.028,10	7.028,10	6.465,60	6.465,60	6.465,60	6.465,60
	04	b. altro	5.393,75	5.393,75	5.393,75	5.393,75	4.831,25	4.831,25	4.831,25	4.831,25
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	5.817,50	5.817,50	5.817,50	5.817,50
	14	b. non nominato	4.909,35	4.909,35	4.909,35	4.909,35	4.346,85	4.346,85	4.346,85	4.346,85
	21	B. torrefatto	5.628,10	5.628,10	5.628,10	5.628,10	5.065,60	5.065,60	5.065,60	5.065,60
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	2.048,75	2.048,75	2.048,75	2.048,75	986,25	986,25	986,25	986,25
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero
	07	III. amido di frumento	3.529,35	3.529,35	3.529,35	3.529,35	2.466,85	2.466,85	2.466,85	2.466,85
	14	IV. fecola di patate	2.048,75	2.048,75	2.048,75	2.048,75	986,25	986,25	986,25	986,25
	18	V. altri	2.048,75	2.048,75	2.048,75	2.048,75	805,00	805,00	805,00	805,00
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
	05	II. altri	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
	08	B. torrefatti	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.286,25	6.286,25	6.286,25	6.286,25	1.286,25	1.286,25	1.286,25	1.286,25
	06	b. altri	4.423,75	4.423,75	4.423,75	4.423,75	986,25	986,25	986,25	986,25
		II. altri								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.286,25	6.286,25	6.286,25	6.286,25	1.286,25	1.286,25	1.286,25	1.286,25
	09	b. non nominati	4.423,75	4.423,75	4.423,75	4.423,75	986,25	986,25	986,25	986,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	Paesi terzi da 12-12-1969 al 16-12-1969	Paesi terzi dal 17-12-1969 al 29-12-1969	Paesi terzi dal 30-12-1969 al 31-12-1969	SAMA e PTOM dal 1°-12-1969 all'11-12-1969	SAMA e PTOM dal 12-12-1969 al 16-12-1969	SAMA e PTOM dal 17-12-1969 al 29-12-1969	SAMA e PTOM dal 30-12-1969 al 31-12-1969
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	6.286,25	6.286,25	6.286,25	6.286,25	1.286,25	1.286,25	1.286,25	1.286,25
	12	II. altri	4.423,75	4.423,75	4.423,75	4.423,75	986,25	986,25	986,25	986,25
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	925,60	925,60	925,60	925,60	925,60	925,60	925,60	925,60
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.481,85	1.481,85	1.481,85	1.481,85	1.481,85	1.481,85	1.481,85	1.481,85
	07	2. non nominati	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	740,60	740,60	740,60	740,60	740,60	740,60	740,60	740,60
	14	b. altri	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3937)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2655/69, n. 2667/69, n. 22/70, n. 42/70, n. 75/70 e n. 108/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Paesi Terzi					SAMA e PTOM				
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	dall'8-1-1970 al 9-1-1970	dal 10-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 21-1-1970	dal 22-1-1970 al 31-1-1970	dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	dall'8-1-1970 al 9-1-1970	dal 10-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 21-1-1970	dal 22-1-1970 al 31-1-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	575,60 (1)	575,60 (1)	575,60 (1)	575,60 (1)	575,60 (1)	500,60 (1)	500,60 (1)	500,60 (1)	500,60 (1)	500,60 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.757,50
11.01-D	12	Farina di avena	5.524,35	5.524,35	5.524,35	5.524,35	5.243,10	5.211,85	5.211,85	5.211,85	5.211,85	4.930,60
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.349,35	4.349,35	4.349,35	4.349,35	4.349,35
	18	II. altra	2.620,60	2.620,60	2.620,60	2.620,60	2.620,60	2.464,35	2.464,35	2.464,35	2.464,35	2.464,35
11.01-F	22	Farina di riso	2.871,85	2.871,85	2.871,85	3.037,50	3.037,50	2.715,60	2.715,60	2.715,60	2.881,25	2.881,25
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	4.109,35	2.984,35	3.828,10	3.828,10	3.828,10	3.796,85	2.671,85	3.515,60	3.515,60	3.515,60
11.01-H	28	Farina di miglio	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	4.939,35	4.939,35	4.939,35	4.939,35	4.939,35	4.626,85	4.626,85	4.626,85	4.626,85	4.626,85
	012	III. di orzo	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.757,50	5.757,50
	015	IV. di avena	5.524,35	5.524,35	5.524,35	5.524,35	5.243,10	5.211,85	5.211,85	5.211,85	5.211,85	4.930,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi Terzi dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	dall'8-1-1970 al 9-1-1970	dal 10-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 21-1-1970	dal 22-1-1970 al 31-1-1970	SAMA e PTOM dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	dall'8-1-1970 al 9-1-1970	dal 10-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 21-1-1970	dal 22-1-1970 al 31-1-1970
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale a 1,5%, in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.349,35	4.349,35	4.349,35	4.349,35	4.349,35
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.434,35	1.434,35	1.434,35	1.434,35	1.434,35	1.121,85	1.121,85	1.121,85	1.121,85	1.121,85
	025	b. altri	2.620,60	2.620,60	2.620,60	2.620,60	2.620,60	2.464,35	2.464,35	2.464,35	2.464,35	2.464,35
	028	VI. di riso	2.871,85	2.871,85	2.871,85	3.037,50	3.037,50	2.715,60	2.715,60	2.715,60	2.881,25	2.881,25
	032	VII. di grano saraceno	4.109,35	2.984,35	3.828,10	3.828,10	3.828,10	3.796,85	2.671,85	3.515,60	3.515,60	3.515,60
	035	VIII. di miglio	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.923,75	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50
	038	IX. di sorgo o di durra	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.463,75	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.801,85	4.801,85	4.801,85	4.801,85	4.801,85
	048	II. di segala	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.418,75	3.418,75	3.418,75	3.418,75	3.418,75
	052	III. di orzo	5.274,35	5.274,35	5.274,35	5.274,35	5.274,35	5.118,10	5.118,50	5.118,50	5.118,50	5.118,50
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	2.950,60	2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.794,35
	058	b. altra	4.789,35	4.789,35	4.789,35	4.789,35	4.539,35	4.633,10	4.633,10	4.633,10	4.633,10	4.383,10
	062	V. di granturco	4.022,50	4.022,50	4.022,50	4.022,50	4.022,50	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.866,25
	065	VI. di grano saraceno	3.531,25	2.531,25	3.281,25	3.281,25	3.281,25	3.375,00	2.375,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	068	VII. di miglio	4.497,50	4.497,50	4.497,50	4.497,50	4.497,50	4.341,25	4.341,25	4.341,25	4.341,25	4.341,25
	072	VIII. di sorgo o di durra	3.776,25	3.776,25	3.776,25	3.776,25	3.776,25	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	5.933,10	5.933,10	5.933,10	5.933,10	5.933,10	5.776,85	5.776,85	5.776,85	5.776,85	5.776,85
	082	II. di segala	4.269,35	4.269,35	4.269,35	4.269,35	4.269,35	4.113,10	4.113,10	4.113,10	4.113,10	4.113,10
	085	III. di orzo	8.309,35	8.309,35	8.309,35	8.309,35	8.309,35	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85	7.996,85
	088	IV. di avena	4.789,35	4.789,35	4.789,35	4.789,35	4.539,35	4.633,10	4.633,10	4.633,10	4.633,10	4.383,10
	092	V. di granturco	4.022,50	4.022,50	4.022,50	4.022,50	4.022,50	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.866,25
	095	VI. di grano saraceno	3.531,25	2.531,25	3.281,25	3.281,25	3.281,25	3.375,00	2.375,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	098	VII. di miglio	4.497,50	4.497,50	4.497,50	4.497,50	4.497,50	4.341,25	4.341,25	4.341,25	4.341,25	4.341,25
	102	VIII. di sorgo o di durra	3.776,25	3.776,25	3.776,25	3.776,25	3.776,25	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	dall'8-1-1970 al 9-1-1970	dal 10-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 21-1-1970	dal 22-1-1970 al 31-1-1970	SAMA e PTOM dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	dall'8-1-1970 al 9-1-1970	dal 10-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 21-1-1970	dal 22-1-1970 al 31-1-1970
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.839,35	3.839,35	3 839,35	3.839,35	3.839,35	3.683,10	3.683,10	3.683,10	3.683,10	3.683,10
	112	II. di segala	2.778,10	2.778,10	2 778,10	2.778,10	2.778,10	2.778,10	2.621,85	2.621,85	2.621,85	2.621,85
	115	III. di orzo	3.418,75	3.418,75	3 418,75	3.418,75	3.418,75	3.262,50	3.262,50	3.262,50	3.262,50	3.262,50
	118	IV. di avena	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	2.950,60	2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.794,35
	122	V. di granturco	2.620,60	2.620,60	2 620,60	2.620,60	2.620,60	2.464,35	2.464,35	2.464,35	2.464,35	2.464,35
	125	VI. di grano saraceno	2.308,10	1.670,60	2 148,75	2.148,75	2.148,75	2.151,85	1.514,35	1.992,50	1.992,50	1.992,50
	128	VII. di miglio	2.923,75	2.923,75	2 923,75	2.923,75	2.923,75	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50	2.767,50
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.463,75	2.463,75	2 463,75	2.463,75	2.463,75	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	6.811,85	6.811,85	6 811,85	6.811,85	6.811,85	6.499,35	6.499,35	6.499,35	6.499,35	6.499,35
	142	II. di segala	4.939,35	4.939,35	4.939,35	4.939,35	4.939,35	4.626,85	4.626,85	4.626,85	4.626,85	4.626,85
	145	III. di orzo	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.397,50	6.397,50	6.397,50	6.397,50	6.397,50
	148	IV. di avena	6.103,75	6.103,75	6.103,75	6.103,75	5.791,25	5.791,25	5.791,25	5.791,25	5.791,25	5.478,75
	152	V. di granturco	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.349,35	4.349,35	4.349,35	4.349,35	4.349,35
	155	VI. di riso	4.923,75	4.923,75	4.923,75	5.205,00	5.205,00	4.611,25	4.611,25	4.611,25	4.892,50	4.892,50
	158	VII. di grano saraceno	4.109,35	2.984,35	3.828,10	3.828,10	3.828,10	3.796,85	2.671,85	3.515,60	3.515,60	3.515,60
	162	VIII. di miglio	5.196,25	5.196,25	5.196,25	5.196,25	5.196,25	4.883,75	4.883,75	4.883,75	4.883,75	4.883,75
	165	IX. di sorgo o di durra	4.385,00	4.385,00	4 385,00	4.385,00	4.385,00	4.072,50	4.072,50	4.072,50	4.072,50	4.072,50
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	3.020,60	3.020,60	3 020,60	3.020,60	3.020,60	2.708,10	2.708,10	2.708,10	2.708,10	2.708,10
	175	II. altri	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.812,50	1.812,50	1.812,50	1.812,50	1.812,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	731,85	731,85	731,85	731,85	731,85	463,10	463,10	463,10	463,10	463,10
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.952,50	4.952,50	4 952,50	4.952,50	4.952,50	3.777,50	3.777,50	3.777,50	3.777,50	3.777,50
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.065,60	2.065,60	2 065,60	2.065,60	2.065,60	890,60	890,60	890,60	890,60	890,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONI DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	Paesi terzi dall'8-1-1970 al 9-1-1970	Paesi terzi dal 10-1-1970 al 15-1-1970	Paesi terzi dal 16-1-1970 al 21-1-1970	Paesi terzi dal 22-1-1970 al 31-1-1970	SAMA e PTOM dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	SAMA e PTOM dall'8-1-1970 al 9-1-1970	SAMA e PTOM dal 10-1-1970 al 15-1-1970	SAMA e PTOM dal 16-1-1970 al 21-1-1970	SAMA e PTOM dal 22-1-1970 al 31-1-1970
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.989,35	6.989,35	6.989,35	6.989,35	6.989,35	6.426,85	6.426,85	6.426,85	6.426,85	6.426,85
	04	b. altro	5.364,35	5.364,35	5.364,35	5.364,35	5.364,35	4.801,85	4.801,85	4.801,85	4.801,85	4.801,85
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.256,25	6.256,25	6.256,25	6.256,25	6.256,25	5.693,75	5.693,75	5.693,75	5.693,75	5.693,75
	14	b. non nominato	4.816,85	4.816,85	4.816,85	4.816,85	4.816,85	4.254,35	4.254,35	4.254,35	4.254,35	4.254,35
	21	B. torrefatto	5.520,60	5.520,60	5.520,60	5.520,60	5.520,60	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10
11.08		Amidi e fecole; inulina:										
		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.735,00	1.735,00	zero	zero	zero	141,25	141,25
	07	III. amido di frumento	3.350,60	3.350,60	3.350,60	3.350,60	3.350,60	2.288,10	2.288,10	2.288,10	2.288,10	2.288,10
	14	IV. fecola di patate	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10
	18	V. altri	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60	821,85	821,85	821,85	821,85	821,85
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	13.535,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	05	II. altri	10.621,25	10.621,25	10.621,25	10.621,25	10.621,25	1.246,25	1.246,25	1.246,25	1.246,25	1.246,25
	08	B. torrefatti	13.535,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.308,75	6.308,75	6.308,75	6.308,75	6.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75
	06	b. altri	4.440,60	4.440,60	4.440,60	4.440,60	4.440,60	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.308,75	6.308,75	6.308,75	6.308,75	6.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75
	09	b. non nominati	4.440,60	4.440,60	4.440,60	4.440,60	4.440,60	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	Paesi terzi dall'8-1-1969 al 9-1-1969	Paesi terzi dal 10-1-1970 al 15-1-1970	Paesi terzi dal 16-1-1970 al 21-1-1970	Paesi terzi dal 22-1-1970 al 31-1-1970	SAMA e PTOM dal 1°-1-1970 al 7-1-1970	SAMA e PTOM dall'8-1-1969 al 9-1-1970	SAMA e PTOM dal 10-1-1970 al 15-1-1970	SAMA e PTOM dal 16-1-1970 al 21-1-1970	SAMA e PTOM dal 22-1-1970 al 31-1-1970
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.308,75	6.308,75	6.308,75	6.308,75	6.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75
	12	II. altri	4.440,60	4.440,60	4.440,60	4.440,60	4.440,60	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10	1.003,10
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	923,10	923,10	923,10	923,10	923,10	903,10	903,10	903,10	903,10	903,10
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25	1.476,25
	07	2. non nominati	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	737,50	737,50	737,50	737,50	737,50	737,50	737,50	737,50	737,50	737,50
	14	b. altri	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione da destinarsi all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme.

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti al relativo albo professionale, per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un'aerostazione da destinarsi all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme (Catanzaro); il centro della pista di volo ha le seguenti coordinate:

Longitudine est dal meridiano di Roma (Monte Mario) 3° 47'23"
Latitudine nord 38° 54'17"
L'orientamento dell'asse della pista di volo stessa è 098° - 278°

Il fabbricato dovrà sorgere sull'area indicata nella planimetria di cui all'allegato n. 4.

Art. 2.

Nella redazione del progetto il concorrente dovrà:

2.1. Assicurare un armonico inserimento del manufatto nell'ambiente circostante;

2.2. Fissare l'altezza dell'edificio in relazione ai vincoli aeronautici stabiliti dalle norme internazionali O.A.C.I. Annesso 14 (edizione 1969);

2.3. Prevedere l'indicazione di un'opera d'artista consistente in un pannello in mosaico, con elementi decorativi, da collocare su una parete interna dell'aerostazione, nella zona ritenuta più opportuna e la cui realizzazione avverrà a norma di legge.

Nel pannello dovrà essere liberamente interpretato sul piano teorico, o pratico un tema riguardante l'aviazione in generale e l'aviazione civile in particolare.

Il costo di tale pannello dovrà essere pari al 2 per cento dell'importo presumibile dell'intera opera.

Art. 3.

Criteri di progettazione:

3.1. Per giungere alla redazione del progetto di massima si dovranno considerare la particolare struttura del traffico e le esigenze operative delle compagnie aeree, delle autorità aeroportuali e di frontiera, nonchè i servizi necessari per il movimento dei passeggeri e dei bagagli (sia nazionali che internazionali) secondo schemi di flusso il più semplice possibile.

Di conseguenza si dovrà provvedere a distribuire funzionalmente gli spazi tenendo presenti i seguenti principi base:

separazione dei flussi passeggeri e bagagli;
percorsi minimi e semplici;
accentramento dei servizi;
adeguatezza delle dimensioni volumetriche dei vari ambienti in relazione delle rispettive funzioni;
flessibilità alle crescenti esigenze di traffico.

3.2. Separazione dei flussi passeggeri e bagagli.

Il criterio da seguire nello studio dei flussi è quello di separare nettamente passeggeri e bagagli in arrivo da quelli in partenza. Si dovrà inoltre prevedere la suddivisione di ciascuno dei due flussi in nazionale ed internazionale.

I 4 flussi così individuati saranno accoppiati nella maniera più logica, anche in considerazione della possibilità di accentrare i servizi.

3.3. Percorsi minimi e semplici.

Un altro dei criteri base da tener conto nella progettazione, è quello di realizzare percorsi minimi e semplici. Dovrà essere proposta una soluzione che preveda le operazioni in arrivo e partenza svolgersi su un solo livello e lungo itinerari obbligati che saranno ridotti alle minime lunghezze possibili, compatibilmente con le aree necessarie per le operazioni che si svolgono lungo i percorsi stessi.

E' ammessa la previsione di eventuali altri livelli per servizi generali, movimenti bagagli o per uffici e servizi per i passeggeri (ristoranti, sale d'attesa, ecc.).

3.4. Accentramento dei servizi.

Unitamente alla più razionale distribuzione dei flussi si dovrà studiare il conseguente accentramento dei servizi, siano essi relativi al confort dei passeggeri che alle esigenze delle autorità statali e delle compagnie aeree.

3.5. Adeguatezza delle dimensioni volumetriche dei vari ambienti in relazione alle rispettive funzioni.

Le dimensioni proposte saranno frutto di un attento esame delle previsioni del traffico, indicato all'art. 4, con particolare riferimento ai periodi di punta che si verificheranno e tenendo conto delle possibilità di sviluppo per un periodo di almeno 10 anni.

Gli spazi saranno assegnati in funzione di quelli che sono gli standards attuali.

3.6. Flessibilità alle crescenti esigenze di traffico.

La distribuzione planimetrica sarà studiata su una maglia modulare principale.

Tale scelta deriva dall'esigenza di avere la possibilità di mutare rapidamente e senza incrementi di strutture la distribuzione interna del manufatto, per adeguarlo alle crescenti esigenze del traffico.

Inoltre, rispettando tale maglia dovrà essere possibile operare ampliamenti del manufatto proporzionato al primo livello di traffico per adattarlo al secondo livello di traffico di cui all'art. n. 4.

Art. 4.

Nella progettazione del manufatto, si dovrà tener presente:

4.1. Strutture del traffico.

Sono presenti due gradini di intensità di traffico come appresso indicato:

4.1.1. 1° gradino di intensità di traffico (previsione per il 1970).

Il numero dei passeggeri in arrivo ed in partenza nell'ora di punta sarà di circa 300 unità.

Di queste, an'aliquota di circa 80 unità sarà costituita da passeggeri internazionali. Le rimanenti 220 unità saranno passeggeri nazionali.

4.1.2. 2° gradino di intensità di traffico (previsione per il 1980).

Il numero dei passeggeri in arrivo ed in partenza nell'ora di punta sarà di circa 600 unità.

Di queste un'aliquota di circa 200 unità sarà costituita da passeggeri internazionali. Le rimanenti 400 unità saranno passeggeri nazionali.

4.1.3. Si dovrà tener presente che la maggior parte del traffico passeggeri internazionali utilizza voli non regolari « charters » effettuati tra marzo ed ottobre.

In conseguenza di ciò si avrà concomitanza tra arrivi e partenze internazionali.

Anche per i voli nazionali, si ritiene vi sarà concomitanza tra arrivi e partenze.

Potrà inoltre esservi concomitanza tra voli nazionali ed internazionali.

4.2. Esigenze operative.

Dalla struttura del traffico e dalla tipologia delle frequenze degli aeromobili dovrà discendere la struttura e l'articolazione dei servizi, siano essi quelli espletati dalle compagnie aeree che quelli espletati dalle autorità aeroportuali e di frontiera.

Dovranno essere pertanto previsti:

4.2.1. Per ogni compagnia aerea che opererà nell'aeroporto (non più di 5).

un ufficio traffico e centro telescriventi;
un ufficio rampa;
un ufficio caposcalo di servizio;
un ufficio informazioni, arrivi e transiti;
un ufficio caposcalo, segreteria, archivio;
una saletta riunioni;
una saletta riposo personale di volo.

4.2.2. Per le esigenze della direzione aeroportuale:

un ufficio direttore aeroporto e segreteria;
un ufficio vice direttore aeroporto;
una saletta attesa;
due ambienti di lavoro;

un ufficio traffico;
un archivio;
una sala per cerimoniale.

4.2.3. Per le esigenze delle autorità sanitarie:
un ufficio;
due ambulatori;
un pronto soccorso.

4.2.4. Per le esigenze della polizia di frontiera:
un ufficio settore arrivi internazionali;
un ufficio settore partenze;
una saletta riposo personale.

4.2.5. Autorità doganali:
due uffici;
una saletta riposo;
una sala visite.

4.2.6. Autorità di finanza:
due uffici;
una sala riposo personale.

4.2.7. Arma carabinieri:
un ufficio.

4.2.8. Compagnie estere:
quattro uffici a disposizione.

4.3. Servizi per passeggeri.

La struttura e la mole del traffico influenzano quantitativamente e qualitativamente la scelta dei servizi di supporto al traffico passeggeri.

Dovranno però essere previsti:
zona restituzione bagagli;
servizio deposito bagagli;
servizi igienici;
servizio pronto soccorso;
servizio bar e ristorante;
ufficio cambio, banca ed assicurazione di volo;
ufficio postale;
telefoni;
informazioni turistiche ed alberghiere;
rivendita tabacchi, giornali ed oggetti dell'artigianato locale;
autonoleggi;
bar - anche nella zona internazionale;
barbiere e parrucchiere.

Art. 5.

Costituiscono documenti integrativi del presente bando:
1) stralcio delle norme O.A.C.I. Annesso 14 (Ed. 1969);
2) schema indicativo delle canalizzazioni del traffico;
3) indicazioni di massima della stratigrafia del terreno;
4) piano urbanistico generale 1:2.000.

Art. 6.

Ciascun concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare al concorso con un solo progetto.

Qualora al concorso partecipino più concorrenti riuniti in gruppo, uno di essi deve assumere la rappresentanza dell'intero gruppo nei rapporti con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà la medesima posizione giuridica del concorrente singolo.

Art. 7.

Il progetto dovrà comprendere i seguenti elaborati:

7.1. Una relazione con l'indicazione:
dei criteri generali di progetto;
dei materiali previsti;
delle soluzioni adottate relativamente agli aspetti architettonici, alle strutture ed agli impianti.

Tale relazione sarà corredata dai relativi schemi di massima.

7.2. Planimetrie generali dell'Aerostazione (uno o più livelli), relativamente ai due gradini di intensità di traffico (1:200).

7.3. Planimetrie descrittive dei flussi-bagagli-passeggeri (1:200).

7.4. Sezioni (1 : 100).

7.5. Prospetti (1:100).

7.6. Particolari e dettagli architettonici in scala opportuna (al massimo due tavole) con l'indicazione a colori dei materiali prescelti (dimensione massima delle tavole m. 1,20 per 0,80).

7.7. Tre prospettive eseguite con qualsiasi tecnica (con punto di vista reale documentato nelle planimetrie) di cui 2 dall'esterno ed una dall'interno.

7.8. Plastico dell'aerostazione, in scala 1.100, ed eventuali fotografie.

7.9. Computo metrico della volumetria dell'edificio ed estimativo di massima complessivo dell'opera.

7.10. N. 2 disegni in scala opportuna ed un bozzetto in scala 1:10, eseguito con materiale e tecnica idonei a rappresentare il soggetto che si intende realizzare per l'opera di artista.

7.11. Gli elaborati di cui ai punti 7.2: 7.3: 7.4 saranno presentati in copia eliografica in nero, senza colorazione. Non sono ammessi altri elaborati, modelli, plastici oltre quelli sopra indicati, a pena di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli elaborati del progetto non dovranno essere firmati dai concorrenti, ma soltanto contraddistinti da un motto.

Il nome, cognome ed indirizzo del concorrente ed il motto prescelto saranno scritti su di un foglio, chiuso in una busta opaca sigillata, contenente inoltre il certificato di iscrizione all'albo professionale, nonchè, per i concorrenti in gruppo, l'atto di conferimento della rappresentanza di cui all'art. 6 ed i certificati di iscrizione all'albo professionale di ciascuno di essi.

La busta sigillata deve essere distinta esternamente con lo stesso motto apposto sugli elaborati e deve recare l'indicazione dell'oggetto del concorso nella precisa dizione riportata nel presente bando.

Art. 9.

Gli elaborati del progetto, unitamente alle buste sigillate di cui al precedente articolo, dovranno pervenire, in plichi sigillati, sui quali saranno ripetuti il motto e l'indicazione dell'oggetto del concorso nella precisa dizione riportata nel presente bando, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, piazzale degli Archivi, Roma, entro il termine di giorni 120 dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno accettati elaborati di progetti pervenuti dopo la scadenza del termine indicato per qualsiasi causa, anche non imputabile al concorrente.

Art. 10.

I progetti verranno esaminati e giudicati da una commissione nominata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in accordo con la Cassa per il Mezzogiorno e così costituita:

Presidente: direttore generale della direzione generale dell'aviazione civile od altro funzionario da questi designato ma con grado non inferiore ad ispettore generale;

un tecnico funzionario della direzione generale dell'aviazione civile;

un tecnico funzionario della Cassa per il Mezzogiorno;

un membro designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un architetto designato dal Consiglio nazionale degli ordini professionali;

un ingegnere designato dal Consiglio nazionale degli ordini professionali;

un funzionario tecnico designato dalla compagnia aerea « Alitalia ».

In caso di impedimento permanente o di dimissioni di componenti della commissione giudicatrice, il presidente provvederà alla sostituzione con altro o altri funzionari delle stesse amministrazioni o enti di appartenenza degli assenti.

Le deliberazioni della commissione saranno ritenute valide, purchè siano presenti almeno 3/4 dei membri.

Parimenti saranno valide le deliberazioni adottate a maggioranza relativa nel caso si verificassero astensioni di voto.

Nell'eventualità di parità di voti, il voto del presidente ha la prevalenza.

Art. 11.

La commissione giudicatrice dovrà iniziare l'esame degli elaborati entro un mese dalla scadenza del concorso e dovrà formare la graduatoria dei progetti entro centoventi giorni dalla scadenza del concorso stesso.

Per la premiazione dei progetti stessi meritevoli è ammesso a disposizione un apposito fondo che consentirà di corrispondere 3 ordini di premi in relazione alla graduatoria di merito risultante dal giudizio della commissione.

Le proposte della commissione giudicatrice diventeranno operanti solo dopo l'approvazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Verranno corrisposti nell'ordine i seguenti premi, sia che il progetto venga presentato da persona o gruppo professionale:

1° premio	L. 6.000.000
2° premio	L. 3.000.000
3° premio .	L. 2.000.000

E' inoltre a disposizione della commissione la somma di L. 3.000.000 per eventuali rimborsi di spesa a progetti meritevoli.

Con l'assegnazione dei premi i concorrenti rimangono completamente soddisfatti per ogni e qualsiasi eventuale pretesa in relazione alla partecipazione al concorso.

I progetti premiati, accompagnati dalla relazione della commissione giudicatrice, saranno eventualmente esposti in una pubblica mostra dopo il giudizio definitivo.

Art. 12.

Ove il concorso si concludesse senza graduatoria di merito e senza vincitore, per mancanza di progetti idonei, la commissione può proporre, oltre alla erogazione di una somma per rimborso spese, anche l'assegnazione di una quota del monte premi fino alla metà del suo ammontare, da dividersi in parti uguali, fra i progetti meritevoli di particolare riconoscimento.

La commissione può ammettere in graduatoria ed anche dichiarare vincitore un progetto il quale prospetti soluzioni di eccezionale interesse con qualche variante dei dati proposti nel bando di concorso, purchè tale variante sia conciliabile con la pratica attuazione dell'opera e con la sua efficiente funzionalità.

Art. 13.

La Direzione generale dell'aviazione civile si riserva la facoltà di dare esecuzione al progetto primo classificato ed agli altri progetti premiati ai sensi del successivo art. 14.

Nel caso che venga deciso di dare esecuzione a uno o più progetti premiati la redazione del progetto esecutivo sarà curata dall'autore del progetto (persona o gruppo) riservandosi, la Direzione generale dell'aviazione civile, di apportare nello sviluppo particolareggiato del progetto stesso, tutte quelle varianti che ritenesse opportune per il proprio interesse.

In tal caso il premio corrisposto verrà riassorbito nella parcella professionale nella misura del 60 per cento.

Per disciplinare i rapporti fra autore (persona o gruppo) e amministrazione verrà stipulata apposita convenzione che stabilirà anche le modalità di pagamento.

Nel caso che il progetto prescelto sia stato presentato da un gruppo di concorrenti, detta convenzione verra stipulata con uno solo di essi e con il medesimo, e con lui soltanto, verranno mantenuti rapporti durante lo svolgimento dei lavori.

Pertanto gli architetti ed ingegneri, che si siano riuniti in gruppi per concorrere con un unico progetto, dovranno indicare nel foglio da presentare in busta chiusa, come prescritto dall'art. 8 il nome e cognome dell'associato che assumerà eventualmente la rappresentanza del gruppo nei confronti della amministrazione statale.

Tale designazione verrà poi convertita in regolare procura legale al momento della stipulazione della convenzione.

Art. 14.

La Direzione generale dell'aviazione civile si riserva di dare esecuzione, per altro aeroporto, a quel progetto scelto fra i primi tre premiati, che più aderirà alle locali esigenze.

A tal fine, restando salvi quelli che sono i diritti intellettuali dell'opera, l'amministrazione di volta in volta stabilirà con apposita convenzione le competenze relative ai progettisti, sia che si tratti di progetto non prima realizzato sia che si tratti di ripetizione, seguendo le modalità stabilite dalla tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti.

Art. 15.

Contro la graduatoria della commissione e le deliberazioni di cui agli articoli precedenti non è ammesso alcun ricorso di qualsiasi natura.

I progetti non premiati, fino al termine di sessanta giorni dalla data in cui, a mezzo di stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso, verranno tenuti a disposizione degli autori, i quali dovranno a propria cura e spese ritirarli dai locali di deposito che saranno indicati dall'amministrazione.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno eliminati.

Roma, addì 4 maggio 1970

p. *Il Ministro*: SANTINI

Nota: I documenti integrativi di cui all'art. 5 del presente bando, sono in visione presso gli ordini degli ingegneri e degli architetti o presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Servizio aeroporti, piazzale degli Archivi - Roma-Eur.

(4769)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1969, con cui è stata indetta, per l'anno 1970, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 1 n. 9 della legge 23 marzo 1940, n. 254, nonchè l'art. 8 stessa legge;

Viste le note in data 28 gennaio e 9 aprile 1970, con le quali il consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1970, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Straniero dott. Ignazio, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Pinnarò dott. Salvatore, magistrato di appello;
Tigano dott. Salvatore, magistrato di appello;
De Cupis avv. prof. Adriano, nato a Roma il 9 gennaio 1914, ordinario di istituzioni di diritto privato all'Università degli studi di Roma;
Sequi avv. Carlo, nato a Monserrato il 15 settembre 1907, del foro di Roma;
Biamonti avv. Enrico, nato a Roma il 26 marzo 1914, del foro di Roma;
Gaito avv. Virgilio, nato a Napoli il 1° maggio 1930, del foro di Roma.

Presidente supplente:

Lippiello dott. Saverio, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Colesanti dott. Vittorio, magistrato di appello;
Minniti dott. Carlo, magistrato di appello;
Talamanca prof. Mario, nato a Roma il 24 febbraio 1928, ordinario di istituzioni di diritto romano all'Università degli studi di Siena;
Della Rocca avv. Fernando, nato a Roma il 16 gennaio 1908, del foro di Roma;
Fassari avv. Osvaldo, nato a Costantinopoli il 16 luglio 1921, del foro di Roma;
Borrelli avv. Vincenzo, nato a Miranda il 28 gennaio 1908, del foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Perticone dott. Giacomo, Tonini dott. Paolo Maria, Pedrolli dott. Marco e dai funzionari di cancelleria Monforte dott. Vittorio, Lavecchia Nicola e Colesanti Flavio, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1970 è di L. 1.000.000 (unmilione) sul capitolo 1051 art. 3 e di L. 600.000 (seicentomila) sull'art. 8 dello stesso capitolo.

Roma, addì 16 aprile 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1970
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 166

(4557)

Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1969, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1970, per la iscrizione nello albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, numero 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Caporaso dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Abbamondi dott. Roberto, consigliere della Corte di cassazione;

Moscone dott. Cesare, consigliere della Corte di cassazione;

De Leone avv. Ugo, nato a Roma il 14 settembre 1915, iscritto all'albo speciale Corte cassazione;

Fazzalari avv. Elio, nato a Napoli il 1° gennaio 1925, iscritto all'albo speciale Corte cassazione.

Presidente supplente:

Erra dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Melone dott. Angelo, consigliere della Corte di cassazione;

Arienzo dott. Alfredo, consigliere della Corte di cassazione;

Gualtieri avv. Umberto, nato a Davoli il 13 aprile 1924, iscritto all'albo speciale Corte cassazione;

Serrao avv. Feliciano, nato a Filadelfia il 24 aprile 1922, iscritto all'albo speciale Corte cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Perticone dott. Giacomo, Tonini dott. Paolo Maria, Pedrolli dott. Marco e dai funzionari di cancelleria Monforte dott. Vittorio, Lavecchia Nicola e Colesanti Flavio, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1970 graverà per L. 1.000.000 (unmilione) sul capitolo 1051, art. 3.

Roma, addì 16 aprile 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1970
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 167

(4556)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la sessione di esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario farmacista ospedaliero.

La commissione costituita con decreto del Ministro per la sanità in data 10 dicembre 1969 in esecuzione del disposto dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1969, n. 130, si riunisce il giorno 27 maggio c.a., alle ore 11, presso il Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, per effettuare le operazioni di sorteggio:

dei nominativi del professore universitario di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo quali componenti della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia;

dei nominativi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo quali componenti delle cinque commissioni esaminatrici degli esami regionali di idoneità a farmacista.

(4788)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche.

Nel Bollettino ufficiale n. 6-7, parte II, del 5-12 febbraio 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e del vincitore del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria di 1° grado, media, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche.

(4837)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.